

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1626**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RAME, FORMISANO, CAFORIO,  
GIAMBRONE, BARBATO, CUSUMANO, FUDA, LEVI  
MONTALCINI, PALLARO, ROSSI Fernando e TURIGLIATTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2007**

---

Norme per l’ordinamento della professione di collaboratore  
parlamentare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di affrontare il problema delle collaborazioni parlamentari, ovverosia di quelle circa ottocento persone che supportano il lavoro dei parlamentari e che ancora non si vedono riconosciuta, contrattualmente, la loro professionalità. Sicché, proprio per evitare abusi, forme surrettizie di sfruttamento, sacche di lavoro in nero e, al tempo stesso, per far emergere alla luce del sole professionalità tanto importanti ed utili che operano nel Parlamento, nelle sue strutture e attraverso i suoi mezzi, per supportare il lavoro quotidiano degli eletti, il presente disegno di legge mira a porre in essere delle norme che garantiscano questa figura professionale, dandole dignità e pieni diritti all'interno del nostro ordinamento.

In questo senso, rivestendo questa figura professionale il carattere di atipicità, si è previsto che ai collaboratori parlamentari debba essere applicato il contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali e che, proprio in considerazione del necessario vincolo fiduciario che lega questi al parlamentare, tale contratto debba essere a tempo determinato e con scadenza al termine della legislatura.

Si è previsto, altresì, per rendere più evidente e certificato questo tipo di contratto, l'istituzione di un Albo dei collaboratori parlamentari che consenta a questi ultimi di godere, anche in termini professionali, di maggiore visibilità e di dimostrare, da parte dei loro datori di lavori, un'ampia trasparenza al pubblico rispetto alle persone che li assistono nelle loro attività.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto)*

1. Ai fini della presente legge, per «collaboratore parlamentare» si intende colui o colei che supporta nella sua attività quotidiana il parlamentare e che, conseguentemente, è iscritto nell'apposito Albo dei collaboratori parlamentari di cui all'articolo 4.

## Art. 2.

*(Rapporto di lavoro)*

1. Ai collaboratori parlamentari di cui all'articolo 1 si applica il contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali e, quindi, i diritti e i doveri che dal medesimo contratto collettivo discendono, sia per il collaboratore sia per il parlamentare.

2. La durata del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari con il singolo parlamentare, stante la natura fiduciaria del rapporto, è definita a tempo determinato e comunque non può oltrepassare il termine della legislatura.

## Art. 3.

*(Licenziamento)*

1. Il collaboratore parlamentare può essere licenziato, ai sensi del contratto collettivo nazionale di cui all'articolo 2, per giusta causa, ragione nella quale si ricomprende anche il venir meno del rapporto fiduciario.

## Art. 4.

*(Albo dei collaboratori parlamentari)*

1. Al momento della stipula del contratto di collaboratore parlamentare, questi si iscrive, senza alcuna spesa, ad un Albo dei collaboratori parlamentari, pena l'inibizione dall'ingresso nelle sedi del Parlamento. Il predetto Albo è aggiornato periodicamente a cura di ciascuna Amministrazione parlamentare ed è depositato presso gli Uffici dei parlamentari Questori.

2. L'Albo dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 è pubblicamente accessibile e disponibile al pubblico anche via *internet*, rispettivamente nei siti *internet* di ciascun ramo del Parlamento.

3. L'iscrizione all'Albo dei collaboratori parlamentari è un titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle Amministrazioni degli organi parlamentari.

## Art. 5.

*(Disposizioni finali)*

1. Nessun obbligo né vincolo deriva alle Amministrazioni parlamentari a seguito della stipula di un contratto di collaboratore parlamentare ai sensi della presente legge.